

**REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E TENUTA DELL'ELENCO
FORNITORI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI
approvato dal Consiglio Camerale con Delibera n. 9 del 25/07/2011**

Art. 1 – Istituzione

E' istituito presso la Camera di Commercio di Brindisi l'Elenco dei Fornitori utilizzato dall'Ente come strumento di individuazione delle imprese qualificate a fornire beni servizi e lavori, per importi inferiori alla soglia comunitaria, ogni qualvolta vi siano i presupposti di legge per ricorrere all'esperienza della procedura di acquisto in economia ovvero per una ricerca di mercato, ai sensi di quanto disposto:

- dal D.P.R. 254/05 "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio";
- dal Decreto M.A.P. 3/12/04 "Disciplina delle procedure in economia delle Camere di Commercio per l'acquisto di beni e servizi";
- dal D.Lgs 12/4/2006 n.163 e ss.mm. "Codice dei contratti pubblici", in particolare l'art.125 che disciplina l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia;
- dal D.P.R.5/10/2010, n.207 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163;
- dal "Regolamento per l'acquisizione di forniture, servizi e per l'esecuzione di lavori in economia", approvato dal Consiglio Camerale con delibera n. 8 del 25/07/2011.

Art. 2 - Struttura dell'Elenco

L'Elenco è strutturato in tre sezioni :

- **Sezione A:** Fornitori di Beni,
- **Sezione B:** Prestatori di Servizi,
- **Sezione C:** Esecutori di Lavori.

Le suindicate sezioni previste sono a loro volta suddivise in categorie riportate nell'allegato A del presente regolamento.

Per ogni categoria verrà creato un ordine di iscrizione sulla base delle disposizioni riportate nell'art. 5.

L'elenco contiene, per ciascuna impresa iscritta, le seguenti informazioni:

- **numero progressivo** attribuito all'interno dell'Elenco dei Fornitori;
- **denominazione o ragione sociale;**
- **codice fiscale e/o partita IVA;**
- **sede legale;**
- **recapito telefonico e fax;**
- **indirizzo di posta elettronica certificata**
- **numero e data di protocollo della richiesta di iscrizione;**
- **categoria/e di iscrizione.**

Art.3 - Requisiti richiesti

Per essere iscritti nell'Elenco dei fornitori occorre essere in possesso, sin dal momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

1. di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs 12/4/2006 n. 163;
2. di essere in regola con le norme di cui alla legge 18 ottobre 2001 n. 383 “ Norme per incentivare l'emersione dall'economia sommersa”;
3. di essere in regola con le norme di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
4. di essere iscritta al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di appartenenza per l'attività relativa alla/e categoria/e per cui si richiede l'iscrizione;
5. di essere in regola con il pagamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio di appartenenza negli ultimi 5 anni;
6. che non risultano elevati protesti
 - a carico del titolare per le imprese individuali;
 - a carico dell'impresa e dei soci per le società di persone;
 - a carico delle imprese e degli amministratori per le Società di capitali e per le Società Cooperative;
7. di essere in possesso di adeguata e documentata capacità economica, finanziaria e tecnica;
8. di essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC).

Art. 4 - Presentazione della domanda

Le imprese che intendono iscriversi nell'Elenco dei fornitori dovranno indirizzare la domanda di iscrizione a : Camera di Commercio - Via Bastione Carlo V, n.4 - 72100 Brindisi.

La domanda, redatta in lingua italiana utilizzando l'apposito modulo MOD 1 (allegato al presente regolamento), deve essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa o comunque da soggetto dotato dei poteri per impegnare la stessa, allegando i documenti di seguito elencati:

- a) dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio, secondo il modello MOD.2 (allegato al presente regolamento) relativamente al possesso dei requisiti di cui all'art. 3;
- b) elenco delle principali esecuzioni di forniture, e/o servizi e/o lavori secondo il modello MOD. 3 (allegato al presente regolamento);
- c) fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.

Sul plico dovrà essere indicato : ISCRIZIONE ELENCO FORNITORI

Il plico potrà essere recapitato

- per posta
- tramite corriere
- consegnato a mano presso il Protocollo della Camera di commercio di Brindisi
- tramite PEC all'indirizzo: cciaa@br.legalmail.camcom.it

restando esclusa ogni responsabilità dell'Ente per il mancato recapito a causa di disguidi postali o di altra natura.

Art. 5 - Formazione e aggiornamento dell'Elenco dei Fornitori

L'iscrizione è effettuata per le categorie merceologiche indicate nella domanda. L'iscrizione può essere richiesta anche per più categorie. A ciascuna impresa è assegnato un numero progressivo sulla base del numero di protocollo di arrivo attribuito dal Protocollo della Camera di commercio alla domanda di iscrizione.

Qualora la domanda, in sede di istruttoria, risultasse incompleta o irregolare, l'impresa sarà invitata ad integrarla e/o regolarizzarla nel termine perentorio di 20 giorni. La mancata presentazione, nei termini indicati, della documentazione e/o delle dichiarazioni richieste ad integrazione della domanda comporterà la non iscrizione all'Elenco.

Le imprese saranno ritenute idonee ad essere iscritte nell'Elenco dei Fornitori soltanto se la domanda risulti regolare e completa ovvero se sanata nei termini di cui al precedente comma. In tal caso il numero progressivo di iscrizione nell'Elenco è assegnato all'impresa sulla base del numero di protocollo di arrivo attribuito dal Protocollo della Camera di Commercio alla documentazione di integrazione e/o regolarizzazione.

Il Segretario Generale con proprio provvedimento iscrive le imprese ritenute idonee nel termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda ovvero dal ricevimento della documentazione richiesta ai fini della regolarizzazione dell'istanza. Alle imprese che hanno inoltrato domanda verrà data comunicazione dell'avvenuta o mancata iscrizione nell'Elenco.

L'Elenco dei fornitori è aggiornato costantemente sulla base delle richieste e dichiarazioni pervenute dalle imprese.

I titolari o legali rappresentanti dei fornitori iscritti nell'Elenco sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione o aggiornamento dei dati autocertificati e delle dichiarazioni rese. L'Elenco Fornitori ha validità triennale e nella prima istituzione fino al 31 dicembre 2014. Dopo tale data, l'Ente provvederà ad una revisione tesa ad accertare la permanenza dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione. Qualora dopo tale data il fornitore iscritto nell'elenco non confermasse il possesso dei requisiti, verrà cancellato dall'Elenco perdendo il diritto al numero progressivo di iscrizione e, per essere nuovamente inserito nell'Elenco, dovrà presentare domanda di iscrizione ex-novo. Le revisioni avranno cadenza triennale.

Successivamente alla formazione dell'Elenco, le imprese non iscritte potranno presentare richiesta di iscrizione in qualsiasi momento, con validità fino alla successiva revisione. Non saranno considerate valide le domande di iscrizione all'Elenco pervenute prima della data di istituzione dello stesso.

Art. 6 - Cancellazione dall'Elenco

La cancellazione dall'Elenco, comunicata al fornitore a mezzo fax o e-mail, sarà disposta nei casi di seguito descritti:

- a) perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
- b) mancata conferma del possesso dei requisiti di iscrizione entro la scadenza indicata nell'avviso di revisione;
- c) mancata risposta del fornitore a due inviti consecutivi a presentare l'offerta;
- d) accertata negligenza o irregolarità nella esecuzione della prestazione o della fornitura o del lavoro, ad insindacabile giudizio della Camera.

La cancellazione potrà altresì essere disposta su espressa richiesta da parte del fornitore.
Salvo il caso previsto dal punto b) del presente articolo, in caso di cancellazione dall'Elenco, una nuova iscrizione non può essere presentata prima che siano trascorsi due anni dall'avvenuta cancellazione.
La cancellazione dall'Elenco è disposta con provvedimento del Segretario Generale.

Art. 7 - Utilizzazione dell'Elenco

L'Elenco viene utilizzato conformemente a quanto disposto dall'art.1. Per ogni categoria merceologica dell'Elenco verrà seguito il criterio della rotazione.
Indipendentemente dalla collocazione nell'Elenco, verranno sempre invitate le imprese aggiudicatrici dell'ultima fornitura e/o servizio e/o lavoro, salvo il caso in cui la stessa non sia stata ritenuta soddisfacente dall'Ente.
L'iscrizione in Elenco non vincola in alcun modo l'Ente che può estendere l'indagine di mercato anche ad imprese non iscritte e comunque non è da ritenersi condizione necessaria per la partecipazione alla procedura di fornitura in economia.

Art. 8 - Pubblicazione

L'avviso di istituzione dell'Elenco è pubblicato sul sito web della Camera di Commercio.
Il presente regolamento, la relativa documentazione e ogni successiva modifica saranno resi disponibili sullo stesso sito.

Art. 9 - Tutela della Privacy

La Camera, ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. 30.06.2003 n° 196 e s.m.i., è titolare del trattamento dei dati forniti per l'iscrizione nell'Elenco.
I dati di cui al precedente comma verranno trattati con sistemi elettronici e/o manuali ai fini dell'iscrizione nell'Elenco garantendone comunque la sicurezza e la riservatezza.
Con l'invio della domanda d'iscrizione il fornitore esprime, pertanto, il proprio assenso al predetto trattamento.